NOTA INFORMATIVA

Si comunica che sono stati pubblicati in G.U.R.I.:

- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cd. "*legge di bilancio 2026*")[1], in vigore dal 1° gennaio u.s., il cui art. 1, co. 219 e 220 della ha introdotto ulteriori novità in materia di congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni applicabile a tutto il personale (dirigente e non – scheda di sintesi in allegato 1);
- il D.P.R. 4 dicembre 2025 n. 205[2], in vigore dal 15 gennaio, il cui art. 10 ha esteso al personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento militare gli istituti normativi previsti per il personale non dirigente (fino al grado di Capitano), in materia di licenza solidale e di tutela della genitorialità, contenuti nell'art. 25 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39, e negli artt. 53, 55 co. 1, 2 e 4, 56 e 58 del DPR 20 aprile 2022 n. 57 (scheda di sintesi in allegato 2).

Nelle more dell'aggiornamento della "*Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale. Variante 2*" da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, le nuove disposizioni saranno recepite nella Pubblicazione n. C-14 "*Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi*".

[1] G.U.R.I. – Serie Generale – n. 301 del 30 dicembre 2025
[2] G.U.R.I. – Serie Generale – n. 302 del 31 dicembre 2025

LEGGE 30 DICEMBRE 2025 N. 199*

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2026 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028

Art. 1, co. 219 e 220
Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni

Al fine di favorire la genitorialità, la norma in esame ha modificato il d.lgs. n. 151 del 2001 (cd. "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*") innalzando:

- dai 12 ai 14 anni il limite d'età del minore entro cui è possibile usufruire del congedo parentale (art. 32, co. 1) e del prolungamento del congedo per figli con disabilità (art. 33, co. 1), con indennità pari al 30% della retribuzione. Le stesse tutele vengono estese anche ai casi di adozione e affidamento, sia nazionali che internazionali, prevedendo ora che i suddetti benefici siano fruibili, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età - art. 36);
- da 5 a 10 giorni il limite annuo fruibile per il congedo non retribuito per malattia del figlio, previsto per i figli di età superiore ai tre anni, elevando ai 14 anni (dagli 8 precedenti) il limite massimo per la loro fruizione (art. 47). In considerazione della non applicabilità al predetto incremento della previsione contenuta nell'art. 25, co. 4-*bis* del DPR 15 marzo 2018, n. 39 (così come modificato dall'art. 41 del DPR 24 marzo 2025, n. 53), per il personale non dirigente, e dell'art. 10 del DPR. n. 205 del 2025, per il personale dirigente, dell'Arma dei carabinieri, i periodi di assenza:
  - eccedenti i 5 giorni, entro gli 8 anni del figlio;
  - fruiti per il figlio di età superiore agli 8 anni,

  pur essendo computati nell'anzianità di servizio, comportano la riduzione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità (art. 48).

* Pubblicata sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 301 del 30 dicembre 2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 DICEMBRE 2025 N. 205

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI SINDACALI RELATIVI AL TRIENNIO 2021-2023 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE

L'art. 10 del DPR 4 dicembre 2025, n. 205[1] stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore[2] del medesimo decreto (di recepimento dell'accordo sindacale dell'area negoziale dirigenti riferito al triennio 2021-2023), sono applicati al personale con qualifica dirigenziale, così come vigenti per il personale non dirigente alla medesima data di decorrenza:

- l'art. 25 del DPR 15 marzo 2018, n. 39 (così come modificato dall'art. 41 del DPR 24 marzo 2025, n. 53), recante "**Licenza straordinaria per congedo parentale**", che ha:
  - esteso dai sei ai dodici anni di vita del minore il limite entro il quale è possibile fruire la licenza straordinaria per congedo parentale a retribuzione intera di cui all'art. 48 DPR 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni;
  - considerato i periodi di astensione dal servizio per "*malattia del figlio*" (retribuiti e non) sempre computabili nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità;
- l'art. 53 del DPR 20 aprile 2022, n. 57 (così come modificato dall'art. 39 del DPR 24 marzo 2025, n. 53), concernente la "**Licenza e riposo solidale"**, che consente di cedere parte della licenza ordinaria non ancora fruita eccedente la misura minima di 4 settimane annue (20 o 24 giorni in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su 5 o 6 giorni) e la licenza speciale ad altro militare in servizio nella medesima Forza di polizia a ordinamento militare (indipendentemente dal ruolo, dal grado e dalla categoria di appartenenza), che abbia la necessità di assistere:
  (1) i figli (ogni età, anche non conviventi), i genitori e/o il coniuge o l'unito civilmente conviventi, ovvero il convivente di fatto, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti;
  (2) il genitore non convivente, affetto da patologie che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;
- l'art. 55 del DPR 20 aprile 2022, n. 57 (così come modificato dall'art. 40 del DPR 24 marzo 2025, n. 53), recante **"Tutela della genitorialità"**. In particolare, si evidenziano, quali elementi di novità[3], le previsioni contenute:
  - al **co. 1**, **let.**:
    (1) **a)**, che estende l'esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio ai genitori (indipendentemente dal rapporto di coniugio) di figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;
    (2) **d)**, che prevede l'esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;
    (3) **e)**, che stabilisce il divieto di invio in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico o all'estero per più di una giornata senza il consenso dell'interessato nei confronti del personale

[1] Pubblicato in G.U.R.I. - Serie Generale - del 31 dicembre 2025, n. 302
[2] In vigore dal 15 gennaio 2026
[3] Rispetto alle previsioni contenute mell'art.41 del DPR 16 aprile 2009, n. 51 estese al personale dirigente dall'art. 45, co. 30, lett. d) del d.lgs.29 maggio 2017, n. 95

con figli di età inferiore a tre anni, qualora abbia proposto istanza di esonero dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

(4) **f)**, che consente l'esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104;

(5) **f-bis)**, che consente l'esonero dal servizio notturno, a domanda, alla madre o, alternativamente, al padre, per assistere i figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata e che siano in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104;

- al **co. 2**, che riconosce al personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della l. 8 ottobre 2010, n. 170, il diritto a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa, così come richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 170 del 2010. Tale diritto è riconosciuto salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio;
- al **co. 4,** che prevede la fruizione dei suddetti benefici anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo, con decorrenza dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia;

– l'art. 56 del DPR 20 aprile 2022, n. 57, recante **"Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere"**, che riconosce alla militare vittima di violenza di genere, inserita nei percorsi di protezione, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a 90 giorni. La licenza straordinaria in esame deve essere fruita nei 3 anni successivi all'inizio del percorso di protezione certificato. Salvo casi di oggettiva impossibilità, l'interessata è tenuta a farne richiesta scritta al Comandante di Corpo almeno 7 giorni prima della decorrenza della licenza, indicando l'inizio e la fine del periodo di assenza e producendo la prescritta certificazione. Il periodo di licenza, durante il quale è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera, è computato ai fini dell'anzianità di servizio, della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità;

– l'art. 58 del DPR 20 aprile 2022, n. 57, recante "**Licenza per aggiornamento scientifico**", nella parte in cui riconosce il diritto a fruire di otto giorni annui di licenza (computabile nel limite massimo annuo di licenza straordinaria di cui all'art. 48, co. 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 395), compatibilmente con le esigenze di servizio, per effettuare l'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale. Tale diritto è riconosciuto, oltre che agli Ufficiali medici in servizio permanente, anche ai militari soggetti agli obblighi formativi e di mantenimento dell'iscrizione ad albo/elenco professionale ai fini dello svolgimento dell'attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, e qualora quest'ultima non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.